

# REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE .....

ADUNANZA DEL 20 Dicembre 1974 DI ..... CONVOCAZIONE .....

N. .... prot.  
 N. 2 dell'O.d.G.  
 N. 103 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale: Determinazione dei contributi da corrispondere ai Comuni per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale, extra urbane ai sensi della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21 "entro il giorno venti del mese di dicembre alle ore 9,30 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

### CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente di turno  
 vice presidenti i sigg. on. Giuseppe Matarrese  
 segretari i sigg. Comm. Alessandro Laera - Sig. Antonio Ventura  
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	si		27) Monfredi avv. Angelo		si
3) Andretta avv. Aurelio		si	28) Palma avv. Vincenzo	si	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	si		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni		si
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio		si
8) Calvario avv. Pasquale		si	33) Principalli sig. Giacomo		si
9) Clemente sig. Tommaso	si		34) <del>Rizzo dr. Nicola</del> Rizzo dr. Nicola	si	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna avv. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		si
15) <del>Conte sig. Michele</del> Cantatore prof. Giuseppe	"		40) Rossi dr. Angelo	si	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino		si	44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	si		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tattaglia dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente.

Il Presidente informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale: "Determinazione dei contributi da corrispondere ai Comuni per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane ai sensi della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21".

Dà la parola al relatore per la V Commissione Consiliare Permanente, avv. Enzo Sorice.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

Il contributo annuo spettante ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21, per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane di cui all'art. 4 della stessa legge è fissato nella misura di L. 200.000 per chilometro, elevata a L. 250.000 per chilometro nel caso di strade aventi larghezza media, misurata dai cigli esterni delle banchine, maggiore di m. 5,00, ovvero nel caso di strade che ricadono nel territorio di Comuni facenti parte di Comunità montane.

Tale contributo non potrà comunque superare il 70% della spesa effettivamente sostenuta.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

Il contributo di cui al precedente art. 1 decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo con riferimento alla data del provvedimento di classificazione emanato dal Presidente della Giunta Regionale.

Esso verrà erogato di norma in unica soluzione, sulla base del consuntivo delle spese sostenute nel corso dell'anno solare e della deliberazione del Consiglio Comunale che liquida le spese stesse.

E' ammessa tuttavia la corresponsione durante l'anno solare di acconti sul contributo spettante, entro i limiti del 70% delle spese fruttanto sostenute, debitamente documentate e liquidate.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 3

In aggiunta ai contributi previsti dall'art. 1 della presente legge, possono essere concessi contributi sino al 70% della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale e l'adeguamento, anche con varianti, rettifiche ed ammodernamenti, delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane di cui all'art. 4 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21.

La concessione dei contributi di cui al precedente comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative, a tutti gli effetti di legge.

Le deliberazioni degli enti locali di approvazione dei progetti previsti dalla presente legge sono esecutive ai sensi dell'art. 130 della Costituzione. Sui progetti non è richiesto alcun parere nè ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi uffici.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 4

I contributi di cui al precedente articolo sono erogati su richiesta motivata delle Amministrazioni interessate, con decreto del Presidente della Regione, in esecuzione di deliberazione della Giunta adottata nei limiti dell'apposito stanziamento previsto dal bilancio.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 5

I Comuni e gli Uffici provinciali del Genio Civile sono tenuti a

compilare ed aggiornare, annualmente, appositi elenchi descrittivi delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane ai sensi della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21.

In tali elenchi devono figurare anche gli estremi del provvedimento regionale di nuova classificazione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 6

Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto all'art. 1 della presente legge si farà fronte mediante l'introduzione nel bilancio della Regione per l'esercizio 1975 e per quelli successivi, di apposito capitolo "Contributi per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane" con una spesa annua di lire 1.200.000.000=.

Per le finalità di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di L. 5.000.000.000= ripartite in parti uguali negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, con l'introduzione nel bilancio della Regione di apposito capitolo "Contributi per la sistemazione generale e l'adeguamento delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

#### II. CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazione avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge; ad unanimità di voti espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale " Determinazione dei contributi da corrispondere ai Comuni per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane ai sensi della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21", nel testo che segue composto da n. 7 articoli:

Art. 1

Il contributo annuo spettante ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21, per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane di cui all'art. 4 della stessa legge è fissato nella misura di L. 200.000 per chilometro, elevata a L. 250.000= per chilometro nel caso di strade aventi larghezza media, misurata dai cigli esterni delle banchine, maggiore di m. 5,00, ovvero nel caso di strade che ricadono nel territorio di Comuni facenti parte di Comunità montane.

Tale contributo non potrà comunque superare il 70% della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 2

Il contributo di cui al precedente art. 1 decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo con riferimento alla data del provvedimento di classificazione emanato dal Presidente della Giunta Regionale.

Esso verrà erogato di norma in unica soluzione sulla base del complessivo delle spese sostenute nel corso dell'anno solare e della deliberazione del Consiglio Comunale che liquida le spese stesse.

E' ammessa tuttavia la corresponsione durante l'anno solare di acconti sul contributo spettante, entro i limiti del 70% delle spese frat

tanto sostenute, debitamente documentate e liquidate.

#### Art. 3

In aggiunta ai contributi previsti dall'art. 1 della presente legge, possono essere concessi contributi sino al 70% della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale e l'adeguamento, anche con varianti, rettifiche ed ammodernamenti, delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane di cui all'art. 4 della legge regionale 4 luglio 1974, n.21.

La concessione dei contributi di cui al precedente comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative, a tutti gli effetti di legge.

Le deliberazioni degli enti locali di approvazione dei progetti previsti dalla presente legge sono esecutive ai sensi dell'art. 130 della Costituzione. Sui progetti non è richiesto alcun parere né ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi uffici.

#### Art. 4

I contributi di cui al precedente articolo sono erogati su richiesta motivata delle Amministrazioni interessate, con decreto del Presidente della Regione, in esecuzione di deliberazione della Giunta adottata nei limiti dell'apposito stanziamento previsto dal bilancio.

#### Art. 5

I Comuni e gli Uffici provinciali del Genio Civile sono tenuti a compilare ed aggiornare, annualmente, appositi elenchi descrittivi delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane ai sensi della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21.

In tali elenchi devono figurare anche gli estremi del provvedimento regionale di nuova classificazione.

#### Art. 6

Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto all'art. 1 della presente legge si farà fronte mediante l'introduzione nel bilancio

della Regione per l'esercizio 1975 e per quelli successivi, di apposito capitolo "Contributi per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane" con una spesa annua di lire 1.200.000.000=.

Per le finalità di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di L. 5.000.000.000= ripartite in parti uguali negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, con l'introduzione nel bilancio della Regione di apposito capitolo "Contributi per la sistemazione generale e l'adeguamento delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane".

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura